



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 10.04.2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 401 del registro generale dell'anno 2014

tra

D'ERRICO MARIA ASSUNTA nata il **19.04.1948** rappresentata e difesa dall'avv.to Mario Limone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n. 77778 del 23.12.2011 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento n. 51 01 000149177 a mezzo del quale l'Istituto iscriveva la ricorrente nella gestione Coltivatori diretti per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2010 e chiedendo, per i motivi esposti in ricorso, l'annullamento del predetto verbale con vittoria di spese con attribuzione.

Resiste al ricorso l'INPS eccependo in via preliminare l'inammissibilità del giudizio di accertamento avverso il verbale ispettivo per omessa opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2012 0002436529 notificato in data 09.08.2012; nel merito contestando in fatto ed in diritto l'avverso assunto.

Il Tribunale osserva.

E' fondata l'eccezione di inammissibilità.

E' noto che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale del S.C., in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione.

Per espressa previsione del comma 14 del citato art.30 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30.7.2010, n. 122 i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

Ciò posto deve rilevarsi che l'avviso di addebito n. 328 2012 0002436529- come da documentazione acquisita nel corso del giudizio, ha ad oggetto pacificamente le somme accertate come dovute dall'istante a mezzo del verbale ispettivo n. 51 01 000149177 - è stato ritualmente notificato al ricorrente in data 09.08.2012, dunque, anteriormente alla proposizione della presente azione giudiziaria (deposito ricorso 14.01.2014).

Dall'altra parte, alcuna circostanza in relazione all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito è stata eccepita dall'opponente nella prima udienza di discussione né nelle successive.

Dunque, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve affermarsi che la mancata opposizione all'avviso di addebito determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio (Cass. n. 17978/08, 21365/2010).

Inoltre, va rilevato che è irrilevante la circostanza dedotta dall'opponente nelle note depositate in data 12.10.2016 in ordine alla proposizione di un ricorso giudiziale di impugnativa del medesimo verbale di accertamento, opposto nel presente giudizio, in data antecedente alla notifica dell'avviso di addebito atteso che non si offre alcuna prova della notifica del predetto ricorso, dichiarato improcedibile proprio per tale motivo.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda proposta volto alla declaratoria di illegittimità, inefficacia infondatezza del verbale di accertamento che ha costituito presupposto per agire per il recupero della pretesa contributiva con le forme dell'avviso di addebito.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del Regolamento n. 55 del 2014, applicando i valori minimi stante la non complessità della causa.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare l'inammissibilità della domanda;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'INPS, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 133,00 a titolo di spese oltre Iva e cpa come per legge, se dovute;

Così deciso in S. Maria C.V. addì 10.04.2019

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)